

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG: 66406727E3

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore della Provincia di Benevento, ai sensi del D. Lgs n. 209/2005 e smi.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a. analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche connesse a tutti i contratti di assicurazione in essere presso l'Ente e per quelli che il Broker riterrà di proporre, in base alle innovazioni legislative e giurisprudenziali ed alle nuove offerte di mercato, finalizzata alla riduzione dei sinistri;
- b. predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze;
- c. collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare elaborazione dei bandi e dei capitolati da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto;
- d. predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
- e. collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
- f. assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando la Provincia di Benevento dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- g. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- h. resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi dell'Ente su questioni in materia assicurativa o attinente;
- i. aggiornamento e formazione del personale dell'Ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
- j. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- k. rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalla compagnie assicuratrici con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti.
- l. valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti), corredato da valutazioni tecniche e proposte operative;

- m. riscossione dei premi assicurativi nei termini contrattualmente previsti dalle singole polizze e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Provincia la continuità della copertura assicurativa, compresa l'eventuale anticipazione di premi per il tempo necessario all'esperienza delle procedure amministrative di liquidazione da parte dell'Ente;
- n. assistenza e, all'occorrenza, gestione di ogni attività di amministrazione dei contratti assicurativi quale: variazioni, modifiche, appendici contrattuali, scambi di documenti e comunicazioni, certificazioni e relazioni assicurative ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio, ecc.;
- o. costante "manutenzione" del programma assicurativo della Provincia, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modifiche necessarie, fermo restando la necessità della preventiva autorizzazione della Provincia, espressa nei modi di legge;
- p. ogni ulteriore consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico.

Il Broker non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali, né potrà impegnare in alcun modo la Provincia di Benevento, se non preventivamente autorizzato.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

L'incarico avrà durata biennale a partire dalla data di effettiva consegna del servizio, eventualmente rinnovabile per un ugual periodo mediante atto formale.

Ai sensi dell'art. 57, c. 7, del D.Lgs n. 163/2006 è escluso il tacito rinnovo e quindi non sarà necessario l'invio di disdetta alla data di scadenza.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Amministrazione ovvero al nuovo Broker.

Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs. 209/2005.

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

ART. 4 – NOMINA DEL REFERENTE

Entro la data di inizio del servizio, il broker dovrà comunicare al responsabile del Settore competente il nominativo del referente cui l'Amministrazione farà riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'ENTE

La Provincia da parte sua si obbliga a:

- a. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, comunque non vincolante per la Provincia;
- c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia di Benevento, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà.

Dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker, tutte le spese ed oneri accessori, connessi e conseguenti, all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio medesimo.

La Provincia di Benevento ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

Il broker dovrà mantenere per tutta la durata dell'incarico apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110/112, c. 3, del D. Lgs. 209/2005 con un massimale pari ad almeno € 2.500.000,00 e comunque pari a quello dichiarato in sede di offerta.

ART. 7 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il broker aggiudicatario del servizio dovrà costituire garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale, con le forme e con le caratteristiche previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e smi.

ART. 8 – PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza della Provincia di Benevento:

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c. l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali, disciplinari, bandi da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 9 - COMPENSI

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per la Provincia di Benevento alcun onere, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resta a carico delle compagnie assicuratrici.

Il broker si impegna a tenere invariate le percentuali, attualmente applicate alle compagnie assicurative, per i contratti in essere.

Alla scadenza dei suddetti contratti, il broker applicherà le percentuali offerte in sede di gara.

ART. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Provincia di Benevento, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stesso.

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi incassati dalle Compagnie Assicuratrici sono interamente ed esclusivamente imputabili al Broker, restando in tal modo sollevata la Provincia da ogni responsabilità verso le Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati.

La Provincia si riserva la facoltà di agire nelle opportune sedi amministrative e giurisdizionali per il risarcimento di ogni ulteriore danno provocato direttamente o indirettamente dai ritardi di cui sopra.

ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto espresso divieto al Broker di cedere il contratto di cui trattasi in subappalto.

E' fatto altresì espresso divieto al Broker cedere in tutto o in parte il credito derivante dal presente appalto.

ART. 12 – PENALI E RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO

La violazione da parte del Broker di anche uno solo degli obblighi contrattuali legittimerà l'Amministrazione Provinciale all'applicazione di una penale da € 50000 ad € 1.000,00 in base alla gravità delle cause di inadempimento.

Qualora il servizio non sia espletato in conformità al presente capitolato la Provincia si riserva, comunque la facoltà di risolvere il medesimo ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, dandone avviso al Broker con lettera raccomandata e senza necessità di preavviso.

La risoluzione anticipata del rapporto non esonera il Broker comunque dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 13 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Broker assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

Il Broker sarà individuato, in ragione dell'appalto di che trattasi, quale responsabile del trattamento dei dati personali, per il quale la Provincia di Benevento risulta titolare.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, calcolate in base all'importo stimato del contratto pari ad € 144.000,00, saranno ad esclusivo carico del Broker.

ART. 15 – NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del Codice Civile.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria senza il ricorso ad arbitri.

Il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Benevento ed ivi il Broker dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.